

NOTIZIARIO N. 42 - 9 OTTOBRE 2020

AFFARI GENERALI

- ◆ Ministero dello Sviluppo Economico: pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital transformation” delle Pmi. pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ In scadenza al 29 ottobre le proroghe del “Cura Italia” in materia di ambiente e sicurezza. pag. 14
- ◆ Covid-19, proroga dello stato di emergenza ed obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto. pag. 15

CREDITO E FINANZA



WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI

Ciclo di incontri

QUINTO APPUNTAMENTO

Factoring & invoice trading – nuove modalità di sostegno per l’impresa.

Martedì 13 ottobre 2020 – ore 17.30

Intervengono:

Federica Mirandola – Confimi Apindustria Verona

Andrea Ferretti – Professore

Fausto Galmarini – Presidente Assifact (Associazione Italiana per il Factoring)



pag. 16

FORMAZIONE



- ◆ Fondirigenti – Avviso 2/2020: fino a 10.000€ a fondo perduto in formazione a sostegno del rilancio delle aziende e a supporto dello sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese aderenti a Fondirigenti nella fase di ripartenza legata al post Covid-19. pag. 17

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ «Diffida accertativa» da parte degli Ispettori del lavoro: prime indicazioni dell’INL dopo le modifiche introdotte dalla legge 11/09/20, n. 120 pag. 19
- ◆ Congedo straordinario per i genitori durante la quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico: istruzioni amministrative INPS. pag. 32
- ◆ «Potere di disposizione» da parte degli ispettori del lavoro: prime indicazioni dell’INL dopo le modifiche introdotte dalla legge 11/09/20, n. 120. pag. 41
- ◆ Domande degli ammortizzatori sociali con causale “Covid-19” e trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo: confermato il differimento (dal 30 settembre) al 31 ottobre 2020 dei termini per l’invio. pag. 45
- ◆ Ammortizzatori sociali con causale denominata «Covid 19 con fatturato» (2° ulteriore periodo di 9 settimane): fac-simile 1) comunicazione sindacale e verbale di consultazione per Cigo e Fis; 2) dichiarazione di responsabilità da inviare a “Api Servizi Ravenna s.r.l.”. pag. 46

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: PUBBLICATO IL DECRETO CHE DEFINISCE I
TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PER IL
BANDO “DIGITAL TRANSFORMATION” DELLE PMI**

Con l'accluso decreto direttoriale 1/10/2020, il ministero dello Sviluppo economico ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital Transformation”¹, finalizzato a “favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione” attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di «Impresa 4.0» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2018) e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Il bando – per il quale sono stati stanziati 100 milioni di euro – è rivolto alle PMI che “operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio”.

Le domande di agevolazione:

- potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020;
- saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'**ordine cronologico giornaliero di presentazione**.

Per maggior informazioni si invitano le imprese interessate a cliccare sul link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation>, dal quale si potrà accedere (anche) agli allegati necessari alla predisposizione della domanda.

¹ Previsto all'art. 29 del d.l. 30/04/2019, n. 34 (il cosiddetto «Decreto crescita»; CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2019), convertito in legge 28/06/2019, n. 58 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17/2019).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, l’articolo 29, comma 5, che, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell’articolo 29 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

VISTO l’articolo 29, comma 6, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che dispone che le agevolazioni di cui al comma 5, dello stesso articolo, sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;

b) presentare un importo di spesa almeno pari a euro 50.000,00;

VISTO, inoltre, l’articolo 29, comma 7, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;



b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;

c) avere conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

VISTO l'articolo 29, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che i soggetti aventi i requisiti di cui al citato comma 7 del medesimo articolo 29, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare, anche congiuntamente tra loro, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o a altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figurino, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti, l'importo di cui al richiamato comma 7, lettera c) dell'articolo 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato;

VISTO, da ultimo, l'articolo 29, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, che autorizza, per la concessione delle agevolazioni di cui all'intervento in argomento, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati;

VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 giugno 2020, che ha stabilito i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie in attuazione dell'articolo 29, comma 5, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2020, che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico l'individuazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazioni e della documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero, nonché la definizione dei criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo e, inoltre, la fissazione dei criteri di valutazione dei progetti nonché, per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità;



DECRETA:

Art. 1. (Definizioni)

Ai fini del decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *Decreto*: il decreto ministeriale 9 giugno 2020;
- b) *soggetto proponente*: ciascun soggetto che presenta domanda di accesso alle agevolazioni ;
- c) *“contratto di rete”*: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) *“decreto-legge 34/19”*: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;
- e) *“DIH-digital innovation hub”*: struttura organizzativa per l’accesso delle imprese al sistema dell’innovazione, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;
- f) *“EDI-ecosistema digitale per l’innovazione”*: organizzazione di supporto all’innovazione delle imprese in ambito Impresa 4.0, costruita per sviluppare esternalità positive di rete, valorizzando l’apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all’intero sistema territoriale;
- g) *“impresa unica”*: l’insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, almeno una delle relazioni seguenti:
 - h) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - i) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;



j) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

k) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

l) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti da i), a l), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate una *impresa unica*;

m) "*innovazione dell'organizzazione*": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

n) "*innovazione di processo*": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

o) "*investimento*": il progetto basato sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie di cui all'articolo 29, comma 6, del *decreto-legge 34/19*;

p) "*Ministero*": il Ministero dello sviluppo economico;

q) "*PMI*": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e con le indicazioni fornite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", nonché dall'allegato I del *regolamento GBER*;

r) "*rating di legalità*": la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;



s) “*procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di agevolazione;

t) *Invitalia SpA*: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia

u) *Infratel SpA*: Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia) S.p.A.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del *Decreto*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni ed approva i relativi schemi nonché, la documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero, i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo. Definisce altresì i criteri di valutazione dei progetti e per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità.

Art.3.

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020, e devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica che può essere raggiunta dal sito www.mise.gov.it e dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili online e riportati agli allegati n. Aa e Ab.

2. Ai fini dell’accesso alla procedura di cui al comma 1, è richiesta l’identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) on line della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.

3. La domanda deve essere firmata digitalmente, pena l’improcedibilità della stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della singola PMI e nel caso di aggregazioni deve essere firmata digitalmente da ciascun soggetto facente parte di una forma aggregata o associata.

4. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.

5. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, ai sensi dell’art.7 comma 3 del *Decreto* nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare unicamente:



- (i) un progetto di *innovazione di processo* (Capo II) o
- (ii) di *innovazione dell'organizzazione* (Capo II) ovvero
- (iii) un progetto di *investimenti* (Capo III).

6. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente dovrà allegare la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente:

- a) scheda Progetto (Allegato A1);
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni (Allegato A2);
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (Allegato A3);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'attribuzione del rating di legalità (Allegato A4);
- e) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all'acquisizione della certificazione antimafia (Allegato A5);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale e del Rating di legalità (Allegato A6);
- g) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riguardanti le norme di prevenzione dell'antiriciclaggio (Allegato A7);
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i valori di bilancio necessari per la determinazione dei punteggi (Allegato A8);
- i) in caso di aggregazioni, contratto sottostante ai rapporti tra le parti;
- j) statuto ed atto costitutivo.

7. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse per le domande presentate nello stesso giorno, verranno ammesse alla fase istruttoria i progetti che otterranno il maggior punteggio, secondo quanto previsto nell'allegato "*A10 – Criteri di valutazione*". In caso di uguaglianza di punteggio, le domande stesse sono ammesse in base al principio dell'ordine cronologico. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

9. Ai fini della concessione delle agevolazioni, Invitalia SpA ed Infratel SpA verificano la



completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e procedono all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'allegato A10. Le attività istruttorie sono svolte entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione dei progetti, Invitalia SpA verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente e dei soggetti proponenti, nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

10. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero con il supporto di Invitalia procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017 n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del *PON IC 2014-2020*. Per i progetti congiunti di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto, la registrazione dell'aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste nell'Allegato A10, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti del presente decreto, il *Ministero* comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. L'istruttoria di merito verrà conclusa sulla base delle integrazioni fornite a seguito della richiesta predetta.

11. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria del provvedimento di concessione, Invitalia SpA provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell'impresa beneficiaria.

Art. 4.

(Criteri di valutazione dei progetti, punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità)

1. La valutazione della validità e fattibilità tecnica dell'intervento è finalizzata ad accertare la puntuale definizione dei progetti, l'ammissibilità e la pertinenza delle spese presentate. Si valuterà in particolare:

- a. la qualità e la chiarezza del progetto, ovvero l'eshaustività e chiarezza della documentazione fornita e coerenza dell'intervento con gli obiettivi del Decreto;
- b. la definizione delle milestone e dei parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurabilità in sede di monitoraggio degli stati di avanzamento;
- c. il costo del progetto, ovvero la valutazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;



- d. la solidità economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari valutata sulla base della possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto, in particolare: (i) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni e (ii) l'indipendenza finanziaria.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile sulla piattaforma, trasmessa unitamente alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società in contabilità semplificata, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.

3. La definizione degli indicatori per ciascun criterio di valutazione, i punteggi assegnabili nonché i punteggi minimi richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni per le due categorie di soggetti sono specificati nell'Allegato A10 al presente decreto.

4. Le agevolazioni concedibili, così come indicato all'art. 6 comma 4 del Decreto, calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) saranno quantificate secondo quanto riportato all'Allegato A9.

Art. 5.

(Criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili)

1. L'erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari avviene in due quote, sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate. La richiesta delle erogazioni deve essere trasmessa ad Invitalia Spa secondo le modalità e gli schemi resi disponibili in un'apposita sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) e di Invitalia SpA (www.invitalia.it).

2. Per l'erogazione delle agevolazioni per i progetti di cui al Capo II e Capo III del Decreto, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Per quanto riguarda i progetti di cui al Capo III è possibile presentare fatture di acconto nel limite massimo del 30% della fornitura e qualora sia contrattualmente previsto.

3. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, entro 12 mesi dal provvedimento di concessione, pari al 50 per cento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore pari all'anticipazione concessa. L'anticipazione sarà recuperata in misura proporzionale alle agevolazioni maturate sui singoli SAL.

4. Il soggetto beneficiario deve comunicare la data di ultimazione del progetto entro 30 giorni dalla stessa;



5. L'erogazione del saldo deve essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto di cui al comma precedente, successivamente al pagamento delle relative spese. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale indicando eventuali scostamenti, le cause e l'eventuale impatto sugli obiettivi citati.

6. Invitalia SpA ed Infratel SpA, ricevuta la domanda di erogazione, provvedono, tra l'altro, a verificare:

a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;

b) la vigenza, la regolarità contributiva dei singoli beneficiari e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la visura Deggendorf, se i singoli soggetti beneficiari rientrano o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;

c) il pagamento e la corretta registrazione delle spese richieste sui libri contabili, il raggiungimento delle milestone indicate in sede di progetto, la pertinenza e congruità dei relativi costi relativamente allo stato di avanzamento raggiunto.

d) nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi complessiva.

7. Invitalia SpA, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma precedente, all'erogazione delle agevolazioni spettanti e il Ministero adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.

8. Oltre al rispetto degli adempimenti già previsti nel Decreto, per quanto riguarda la determinazione delle spese ammissibili di cui al comma 4 dell'art. 12, e comma 3, dell'art. 14 del Decreto, rispettivamente per il Capo II e Capo III, il soggetto beneficiario è tenuto a:

a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;

b) al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.D. 9 giugno 2020 – Programma Digital Transformation – ID CUP»

9. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento.



Art. 6.

(Variazioni)

Oltre a quanto previsto all'art. 10 del Decreto, eventuali variazioni della localizzazione dell'investimento dovranno essere preventivamente comunicate ad Invitalia SpA che procederà ad una valutazione della stessa per verificare l'idoneità ai fini della realizzazione del progetto.

Art. 7.

(Revoca)

Oltre alle cause di revoca previste all'art. 11 del Decreto, il Ministero procederà alla revoca delle agevolazioni, qualora a seguito di verifiche effettuate dal Ministero anche tramite Invitalia dovessero emergere difformità rispetto ai contenuti delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni tali da determinare valori degli indicatori inferiori alla soglia minima di ammissibilità.

Art. 8.

(Oneri informativi a carico dei soggetti proponenti)

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'**allegato A11** è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero.
2. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rinvia integralmente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 9 giugno 2020.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Laura Aria



LAURA ARIA
MISE/80230390587
01.10.2020
12:51:47 UTC

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche

**IN SCADENZA AL 29 OTTOBRE LE PROROGHE DEL “CURA ITALIA” IN MATERIA DI
AMBIENTE E SICUREZZA**

La proroga contenuta nel decreto legge 18/2020 “Cura Italia” riguardava:

- Tutte le Autorizzazioni e comunicazioni ambientali (AUA, AIA, comunicazioni ed autorizzazioni per il trattamento rifiuti, iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali ecc.);
- CPI - Certificati di Prevenzione Incendi;
- Certificati d’iscrizione al Registro F-gas di persone fisiche ed imprese;
- Attestati per la formazione base, gli aggiornamenti e le abilitazioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’art.103 c.2 del decreto 18/2020 disponeva che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, “conservassero” la loro validità fino al **29/10/2020**. Restano quindi una ventina di giorni di tempo per allineare eventuali autorizzazioni o permessi prorogati in fase di emergenza.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

COVID-19, PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA ED OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 ottobre 2020, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza a causa del COVID-19. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato un Decreto Legge che conferma le regole già in vigore sul divieto di assembramento e distanziamento sociale ed "aggiunge" nuove regole urgenti dovute al recente aumento dei contagi a livello nazionale:

- Obbligo di avere sempre con sé la mascherina per la protezione delle vie respiratorie: la mascherina dovrà essere indossata SEMPRE sia all'aperto sia al chiuso, sui mezzi pubblici di qualsiasi tipo, in treno ed in aereo, nei negozi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico, compresi i ristoranti quando ci si allontana dal tavolo;
- Non si deve invece indossare se si è in macchina o in moto con i congiunti, quando si va in bicicletta e quando si fa attività sportiva o motoria all'aperto o al chiuso, quando si passeggia in luoghi isolati (anche in questi casi bisogna però indossarla se si incontrano altre persone).
- Sono previste sanzioni che vanno da 400 a 1.000 euro

Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro (assistenti, familiari, badanti e altri) che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro e tutte le attività economiche e produttive, sono confermati tutti i Protocolli e Linee-guida anti contagio già vigenti ed adottati.

Le Regioni possono infine adottare misure più restrittive oppure, d'Intesa con il Ministero della Salute e nei limiti dei criteri previsti dai DPCM, anche più ampliative, rispetto a quelle nazionali, in base all'andamento dei contagi sul territorio.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it



CREDITO E FINANZA

WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI

PROGETTO DI CONFIMI INDUSTRIA DONNE IMPRENDITRICI
SESSIONI FORMATIVE DI 45 MINUTI - SEGUE MOMENTO Q&A



9 SETTEMBRE 2020 - ORE 11

IL MOL

RACHELE MORINI - CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
VINCENZO MORELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA;
PUBBLICISTA IPSOA



13 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**FACTORING & INVOICE TRADING
NUOVE MODALITÀ DI SOSTEGNO PER
L'IMPRESA**

FEDERICA MIRANDOIA - CONFIMI APINDUSTRIA
VERONA

ANDREA FERRETTI - PROFESSORE

FAUSTO GALMARINI - PRESIDENTE ASSIFACT
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING



18 SETTEMBRE 2020 - ORE 15

COME INTERPRETARE OGGI UN BILANCIO

ALICE BORSETTO - CONFIMI APINDUSTRIA VICENZA
MARGHERITA MONTI - PRESIDENTE ORDINE
COMMERCIALISTI VICENZA



21 OTTOBRE 2020 - ORE 17

**LA FINANZA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE.
I NUMERI COME STRUMENTI FINANZIARI**
HELLA S. COLLEONI ZANETTI - CONFIMI INDUSTRIA
PIEMONTE

LUISA SANTOPIETRO - DOTTORE COMMERCIALISTA



25 SETTEMBRE 2020 - ORE 12

"DSCR" COS'È E COME FUNZIONA

MANUELA ALOISI - CONFIMI INDUSTRIA LBT
DEBORAH RIGHETTI - COMMERCIALISTA; VICE PRES.
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI.



26 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DEI
BALCANI**

KOZETA KACAJ - CONFIMI INDUSTRIA ALBANIA

TOMMASO MARSEGLIA - GENERAL MANAGER HLB
ALBANIA



28 SETTEMBRE 2020 - ORE 17:30

**LIQUIDITÀ, CREDITO E SOLVIBILITÀ
D'IMPRESA. IL MERITO CREDITIZIO**

ROSA SOLIMENO - CONFIMI INDUSTRIA BASILICATA
ELVIRA RUOCCO - RESP. COM. BANCA DEL CILENTO



8 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**TUTELA DEL CREDITO COMMERCIALE,
ELEMENTI DI FACILITAZIONE ALL'ACCESSO
AL CREDITO.**

PAOLA MARRAS - CONFIMI INDUSTRIA MB

VALENTINA D'ANIELLO - TEAM MKT EULER HERMES

FRANCO GORETTI - CONSIGLIERE MB

PER INFO E ISCRIZIONI SCRIVERE A
ufficiostampa@confimi.it

confimiindustria
Gruppo Donne Imprenditrici

Fondirigenti – Avviso 2/2020

Fino a 10.000€ a fondo perduto in formazione a sostegno del rilancio delle aziende

e a supporto dello sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese aderenti a Fondirigenti nella fase di ripartenza legata al post Covid-19.

COSA FINANZIA	<p>Progetti aziendali al fine di stimolare le imprese a rendere le funzioni aziendali “tradizionali” sempre più “smart”, resilienti e pronte a rispondere al cambiamento imposto dall’emergenza sanitaria e dai trend topics legati alla sostenibilità a 360°.</p> <p>I progetti devono fare riferimento ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riorganizzazione dei processi (Supply chain; Produzione; Reti di vendita); - Strumenti per il rilancio (Digital marketing; Finanza e incentivi; Nuovi Modelli organizzativi); - Sostenibilità e Green Economy (Sostenibilità).
CHI PUO’ PARTECIPARE	Aziende aderenti a Fondirigenti, che abbiano in organico almeno 1 dirigente.
CRITERI PER PARTECIPARE	<p>Iscrizione attiva su Fondirigenti</p> <p>Possesso delle credenziali di accesso area riservata Fondirigenti</p> <p>Avere un accantonato, sul proprio conto formazione Fondirigenti, inferiore ai 15.000 €</p> <p>Avere in organico almeno 1 dirigente</p>
DURATA DEL PIANO	7 mesi dall’approvazione di Fondirigenti
FINANZIAMENTO PREVISTO	<p style="text-align: center;">10.000 €</p> <p>È possibile presentare un solo piano per azienda e su una unica tematica formativa</p>
COSTI AMMISSIBILI	<p>Costi legati all’erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, aule, certificazione competenze, materiali didattici e di consumo, ecc.);</p> <p>Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non formative per la progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto</p>

REGIME DI AIUTI	Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione) o Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).
CARATTERISTICHE DEI FORNITORI	Le docenze, all'interno di questi progetti, potranno essere affidate solo ed esclusivamente a: - Ente accreditato presso la regione Emilia Romagna (come SVILUPPO PMI srl) - Ente in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37) e successive edizioni - Università italiana/estera - Ente con sistema di gestione della qualità certificato a livello internazionale - Ente di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del Lavoro - Istituto Tecnico e Istituto tecnico Superiore – ITS che rilasciano titoli di istruzione secondaria - Professionista in possesso di certificazione - Professionista con partita IVA e con almeno 5 anni di esperienza in campo formativo
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	I progetti si possono presentare dalle ore 12.00 del 27 ottobre 2020 alle ore 12.00 del 01 dicembre 2020 .
PER INFORMAZIONI	Valentina Balzano vbalzano@sviluppopmi.com ; Chiara Martoni cmartoni@sviluppopmi.com Monica Morelli mmorelli@sviluppopmi.com ; Tel . 0544-280280

**«DIFFIDA ACCERTATIVA» DA PARTE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO PRIME INDICAZIONI
DELL'INL DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 11/09/20, N. 120**

Dopo la circolare 30/09/20, n. 5 in materia di «disposizione» (riportata in altra parte di questo notiziario), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare 05/10/20, n. 6, ha fornito le seguenti «prime indicazioni per un corretto utilizzo da parte del personale ispettivo della» «diffida accertativa», la cui disciplina è stata recentemente modificata dall'art. 12 bis del d.l. 16/07/20, n. 76 («Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»), introdotto in sede di conversione dalla legge 11/09/20, n. 120 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020, pag. 9), vigente dal 15 settembre 2020.

Come per il potere di «disposizione», le modifiche apportate - per l'INL - «sono anzitutto finalizzate ad ampliare le reali possibilità di tutela dei lavoratori» e le indicazioni sotto riportate, «tengono altresì conto della concorrente volontà del legislatore di semplificare le procedure di emanazione del provvedimento».

GLI INTERVENTI SULL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 124/2004

L'art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 ha dunque integrato e modificato come segue la disciplina dell'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004:

Art. 12**Diffida accertativa per crediti patrimoniali**

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.

2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo

L'intervento "interpolativo" **incide in particolare sulla "procedura" di diffida** ragion per cui, anche in relazione agli ambiti di applicazione, **rimangono confermate le previgenti indicazioni contenute nella circolare n. 1/2013 del ministero del Lavoro** (che si allega, N.d.R.) **e delle Politiche sociali e nelle successive e più specifiche note di chiarimento di questo Ispettorato.**

Diffida accertativa in caso di appalto

Un primo elemento di novità risiede nella **estensione della platea dei destinatari della diffida.**

Il legislatore ha infatti espressamente previsto che *"la diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati"*.

Ciò comporta che la diffida accertativa, nell'ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari **sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido**, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo.

Va ricordato che le retribuzioni andranno calcolate tenendo conto, per le ipotesi di somministrazione lavoro, di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 secondo il quale *"per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore"*.

La notificazione della diffida anche in capo al responsabile in solido rimane ferma anche in tutte le ipotesi in cui sia in corso un accertamento in ordine alla liceità o meno della fattispecie di esternalizzazione, accertamento che non può "interferire" con il provvedimento di diffida se non in relazione ai profili concernenti l'effettiva quantificazione dei crediti del lavoratore e rispetto ai quali si rinvia ai pregressi chiarimenti.

Semplificazione delle procedure e riduzione delle tempistiche

Un secondo elemento di novità e di forte semplificazione delle procedure è contenuto nella modifica dei restanti commi dell'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004.

a. Tentativo facoltativo di conciliazione

La previgente formulazione della disposizione prevedeva un tentativo facoltativo di conciliazione da esperire entro 30 giorni e, in caso di esito negativo della conciliazione o della scadenza del termine, un provvedimento di "convalida" da parte del dirigente della sede dell'Ispettorato che conferiva alla diffida *"valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo"*.

La nuova formulazione dell'art. 12 **conferma la possibilità di instaurare un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa.** Una volta promosso il

tentativo di conciliazione e sino alla conclusione dello stesso – anche in data successiva ai 30 giorni dalla notifica della diffida – il provvedimento resta sostanzialmente “congelato”, senza dunque acquisire efficacia di titolo esecutivo. Del resto, la stessa formulazione del nuovo comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004 subordina l’efficacia di titolo esecutivo della diffida al decorso “inutile” – vale a dire senza che sia promosso il tentativo di conciliazione – del termine dei 30 giorni.

Benché la disposizione rimetta la possibilità di conciliare al “datore di lavoro” si ritiene che, nelle ipotesi di esternalizzazioni, tale facoltà vada estesa anche all’obbligato solidale.

In tali circostanze, appare opportuno convocare per il tentativo di conciliazione, nelle forme della conciliazione monocratica, anche il soggetto obbligato che non ne abbia fatto formalmente istanza, onde consentirgli di partecipare e di siglare l’eventuale accordo che, in tal modo, dispiegherà effetti nei confronti di tutte le parti.

Si ricorda infatti che, come già previsto dalla precedente formulazione, *“in caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile”.*

Nell’ipotesi in cui l’accordo venga siglato soltanto da uno dei soggetti obbligati, la diffida accertativa perderà efficacia soltanto nei suoi confronti mentre acquisterà valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione.

Il lavoratore potrà quindi attivarsi per l’esecuzione dell’accordo (ove lo stesso non sia rispettato) ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis, del d.lgs. n. 124/2004 – secondo cui *“il verbale (...) è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata”* – ovvero mettere in esecuzione la diffida accertativa nei confronti della parte che non abbia aderito alla conciliazione.

Resta ferma la possibilità per quest’ultima, anche successivamente alla conciliazione, di poterne profittare ai sensi dell’art. 1304 del Codice civile (*“Transazione”*: 1) *La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.* 2) *Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare, N.d.R.).*

Si coglie, da ultimo, occasione per fornire alcune indicazioni esulanti dalla novella legislativa e concernenti l’attivazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione:

– il tentativo di conciliazione, come già indicato in passato, avviene nelle forme della conciliazione monocratica;

– qualora il datore di lavoro promuova il tentativo di conciliazione, l’Ufficio è **sempre tenuto** a convocare le parti. La convocazione che, in ragione dei carichi di lavoro di ciascuna struttura, potrà avvenire anche oltre il trentesimo giorno successivo alla notifica della diffida, **dovrà evidenziare che sino alla conclusione della procedura conciliativa il provvedimento non acquista efficacia di titolo esecutivo;**

– la conciliazione, non diversamente da una transazione, deve in via di principio prevedere reciproche concessioni da parte di entrambe i soggetti intervenuti;

– la quantificazione dei contributi dovuti avviene sempre in relazione alle somme accertate ed oggetto di diffida.

b. Ricorso al Direttore dell'Ufficio

Sempre entro il termine di 30 giorni il datore di lavoro “può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto”. Anche in questo caso si ritiene che tale facoltà debba essere estesa all'obbligato solidale. A differenza della procedura preesistente, l'eventuale ricorso:

- non è più presentato nei confronti di una diffida “validata” da parte del dirigente di sede, ma nei confronti della stessa diffida adottata dal personale ispettivo;

- va presentato al “Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto” e non più al Comitato per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, che peraltro andava integrato “con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”;

- va notificato anche al lavoratore, “sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione” e non più nel termine di 90 giorni concessi al Comitato per i rapporti di lavoro;

- non è più soggetto al silenzio-rigetto nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso. In considerazione del fatto che in pendenza del ricorso è sospesa l'esecutività della diffida, si ritiene necessario sollecitare codesti Uffici ad adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire una tempestiva trattazione dei ricorsi.

Sul punto occorre puntualizzare che, come già avveniva per quelli presentati al Comitato per i rapporti di lavoro, i ricorsi vanno decisi esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell'Ispettorato territoriale e di quella presentata dal datore di lavoro, non essendo previsto alcun tipo di “contraddittorio” tra quest'ultimo e il lavoratore.

Si evidenzia inoltre come il legislatore abbia espressamente previsto la notifica del ricorso al lavoratore, da parte del datore di lavoro.

c. Automatica formazione del titolo esecutivo

La diffida adottata dal personale **ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun provvedimento ulteriore da parte del Dirigente di sede o altro provvedimento da parte dell'Ufficio:**

- trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al “Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto”;

- in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, “attestato da apposito verbale”;

- in caso di “rigetto del ricorso”.

L'eventuale accoglimento del ricorso impedisce pertanto la formazione del titolo esecutivo. Nel caso di accoglimento parziale sarà invece necessario rettificare il provvedimento di diffida in conformità alle indicazioni contenute nella decisione del ricorso e notificarlo al datore di lavoro e al lavoratore, il quale potrà sin da subito attivare eventuali procedure esecutive.

Sulle modalità strettamente operative concernenti la notifica del provvedimento al datore di lavoro e al lavoratore si rinvia, a ogni buon conto, a una successiva specifica nota in cui sarà messa a disposizione anche la relativa modulistica.

d. Applicazione della nuova disciplina

Va evidenziato che tutta la nuova disciplina recata dall'art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 riguarda **esclusivamente le diffide accertative da notificare dopo la sua entrata in vigore.**

Per i provvedimenti notificati prima del 15 settembre u.s. (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 76/2020) troverà invece applicazione la previgente disciplina, anche in relazione alla eventuale presentazione e decisione dei ricorsi da parte del Comitato per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 124/2004.

CIRCOLARE N. 1/2013



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 08/01/2013
Prot. 37 / 0000579 / MA007.A001*

Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro

*All' INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa*

*All' INAIL
Direzione Centrale Rischi*

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

LORO SEDI

e p.c.

All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

LORO SEDI

Oggetto: art. 12 D.Lgs. n. 124/2004 – diffida accertativa per crediti patrimoniali – profili interpretativi ed istruzioni operative.

Continuano a pervenire a questa Direzione generale numerose richieste di chiarimento, in particolare sia da parte del personale ispettivo che da parte dei Comitati regionali per i rapporti di lavoro, in ordine alle problematiche concernenti l'individuazione degli elementi distintivi e dei limiti applicativi dell'istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004.

Tale questione interpretativa non è di scarso rilievo, in quanto solo una esatta lettura della norma e una conseguente corretta interpretazione dell'istituto in oggetto può consentire che la diffida

sia concretamente utilizzata per rispondere a pieno a quelle finalità per cui il Legislatore ha inteso introdurla nel nostro ordinamento, anziché essere ridotta ad una inutile duplicazione di strumenti già esistenti nella nostra legislazione, privi di quella sostanziale novità in termini di risultato che la *ratio* dell'istituto intende garantire.

Per tali motivi si rende opportuno fornire agli uffici ed al personale ispettivo dei chiarimenti in ordine ai casi di corretta adozione del provvedimento *de quo*, in considerazione della natura, dei contenuti e delle finalità dell'istituto.

Il provvedimento di diffida accertativa: natura, finalità e caratteri distintivi

Come è noto la diffida accertativa per crediti patrimoniali è disciplinata dall'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 in attuazione della delega contenuta nell'art. 8 della Legge n. 30/2003, "*volta a definire un sistema organico e coerente di tutele del lavoro*" con il precipuo scopo di realizzare una "*semplificazione delle procedure per la soddisfazione dei crediti di lavoro*".

In base al dettato normativo di cui al citato articolo 12 "*il personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro, qualora nel corso dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui derivino crediti di natura patrimoniale in favore dei prestatori di lavoro, diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti svolti*".

La peculiarità dell'istituto si manifesta sin dalla prima lettura della norma che introduce nell'ordinamento, per la prima volta, un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato.

La circostanza che il Legislatore abbia voluto approntare un rimedio di tipo "amministrativo", quindi né di natura negoziale (come le cambiali) né di natura giudiziale (come il decreto ingiuntivo) si giustifica, secondo le intenzioni espresse nella delega dalla Legge n. 30/2003, con la necessità di creare un collegamento più stretto tra l'attività di vigilanza e la soddisfazione dei diritti dei lavoratori, con il non celato scopo di deflazionare il carico dei Tribunali e, di converso, promuovere forme conciliative di risoluzione dei conflitti individuali di lavoro.

È evidente, pertanto, come il Legislatore abbia voluto introdurre nel peculiare sistema delle tutele lavoristico – previdenziali, uno specifico strumento finalizzato *in primis* al diretto soddisfacimento degli interessi di natura patrimoniale dei lavoratori, unitamente agli istituti di derivazione pubblicistica volti alla individuazione delle violazioni e comminazione delle relative sanzioni.

Per tali considerazioni è opportuno evidenziare come, in virtù della citata disposizione, l'ambito della vigilanza demandata agli ispettori del lavoro venga ampliato sino a ricomprendere la tutela patrimoniale dei rapporti obbligatori privati. In tale contesto, infatti, per i crediti accertati con diffida ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004 il Legislatore delinea un procedimento amministrativo attraverso

cui, in assenza di adempimento spontaneo o di conciliazione, la diffida accertativa costituisce titolo per l'esecuzione forzata.

È altrettanto opportuno sin da ora ricordare come esistano già nel nostro ordinamento ipotesi di accertamento del credito sulla base di titoli esecutivi di formazione amministrativa, di tipo stragiudiziale, che ricorrono per esempio nei casi dell'ordinanza ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge n. 689/1981 e della riscossione per mezzo dei ruoli esecutivi. Anche in queste ipotesi la formazione del titolo esecutivo deriva direttamente da un accertamento di violazioni nell'ambito di un rapporto di lavoro per cui il datore di lavoro viene diffidato ad adempiere a determinate obbligazioni.

Il contenuto dell'accertamento tecnico e la preventiva certezza del credito

Continuando nell'analisi degli elementi distintivi della diffida occorre rilevare che un passaggio interpretativo tradizionalmente discusso è quello relativo **all'identificazione del contenuto dell'accertamento tecnico** in cui si sostanzia il provvedimento *de quo*.

A fronte, infatti, dei pareri di chi relega l'istituto ad una sorta di presa d'atto della situazione di fatto, ad una fotografia di quello che era già materialmente ed in un certo senso documentalmente esistente, da parte degli ispettori procedenti – ed in quanto tale assolutamente inidoneo ad oggettivizzare ed accertare un “*quid novi*” scaturito dagli “accertamenti tecnici” condotti dal personale di vigilanza – si deve affermare con nettezza, in ossequio alle ragioni ed alle finalità che hanno indotto il Legislatore ad introdurre tale strumento nell'ordinamento, che **l'oggetto dell'accertamento tecnico demandato agli ispettori del lavoro nella diffida accertativa possa riguardare sia l'*an* che il *quantum* del diritto spettante al prestatore di lavoro.**

Se così non fosse, peraltro, non si comprenderebbe perché il Legislatore abbia inteso qualificare il particolare tipo di accertamento che connota la diffida accertativa come “*tecnico*”, cioè dotato di quella forza propria degli atti ispettivi che comprende il potere di compiere accertamenti di fatto sull'inadempimento e sulle sue conseguenze, ovvero sui rapporti di lavoro sommersi, ovvero, in alcuni casi, sulle qualificazioni delle fattispecie.

Strettamente collegata all'aspetto appena trattato è la discussione circa **la necessità della preventiva certezza del credito** come presupposto indefettibile del suo accertamento in via amministrativa.

Presupposto dell'orientamento restrittivo sopra ricordato in merito al contenuto possibile dell'accertamento tecnico è proprio la tesi secondo la quale, nei casi in cui la Pubblica Amministrazione fa uso di poteri di accertamento per la formazione di titoli esecutivi, è necessario che il credito abbia “preventiva” natura certa. Questo è l'equivoco di fondo su cui si basa tale orientamento e che occorre superare affermando che, per converso, **i requisiti di certezza della sussistenza del credito, della sua determinazione quantitativa, della sua esigibilità che devono derivare da fonti, da fatti o da circostanze oggettivamente valutabili e predeterminati, non sono riconducibili**

necessariamente al credito preesistente all'accertamento, ma possono benissimo scaturire dall'accertamento stesso. È proprio quest'ultimo – e non il credito che la Pubblica Amministrazione ha il compito di accertare (altrimenti che senso avrebbe parlare di “accertamento tecnico”?) – che deve possedere i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. per essere riconosciuto come titolo esecutivo, per rivestire cioè di certezza il diritto che il titolo stesso acclara.

Questo appena descritto è il medesimo meccanismo accertativo che conduce alla formazione dei titoli esecutivi nel sistema di riscossione mediante ruoli che, come atto presupposto, ha un verbale di accertamento amministrativo (nel caso degli Enti previdenziali) oppure una ordinanza ingiunzione (nel caso delle Direzioni territoriali del lavoro), che non si limita ad accertare fonti, fatti e dati oggettivi preesistenti ma che, anzi, ricostruisce rapporti di lavoro, modifica le qualificazioni o gli inquadramenti delle parti, accerta la durata dei rapporti.

In questi casi è ancor di più evidente come **la preventiva certezza del diritto non costituisca affatto una “condicio sine qua non” del provvedimento ispettivo ma invece l'obiettivo cui deve tendere l'accertamento stesso.** Del resto occorre evidenziare che nell'attuale ordinamento, oltre alle ipotesi dei diritti indisponibili, deve riconoscersi natura pubblicistica anche all'interesse della Pubblica Amministrazione alla tutela dei livelli c.d. minimi delle prestazioni lavoristiche, come ben illustrato proprio nella L. n. 30/2003.

Certamente la salvaguardia di tali livelli minimi non concerne solo i rapporti già emersi ma anzi, per logica, inerisce *in primis* proprio ai rapporti da far emergere, in quanto potenzialmente e concretamente maggiormente rivelatori di allarme sociale e, per tali motivi, bisognosi di una tutela “rafforzata” costituita appunto dal nuovo strumento accertativo ed esecutivo introdotto dal Legislatore.

Pertanto chi collega in maniera indissolubile e consequenziale certezza del credito e formazione del titolo esecutivo dimentica l'insegnamento della più recente dottrina che afferma come il titolo manifesti esclusivamente la scelta del Legislatore in ordine al fatto che il creditore consegua “inizialmente e per il momento” un determinato bene, sia o non sia a lui dovuto.

Molto spesso, peraltro, si tende a confondere la certezza del diritto con la liquidità dello stesso, asserendo che manca la prima quando in realtà è la seconda che deve essere approfondita, magari proprio in sede di accertamento tecnico. In sostanza è dunque lecito sostenere che **quando un diritto sia accertato dall'organo di vigilanza, con un accertamento di tipo tecnico, ad esso vuol dire che la legge attribuisce quel particolare grado di certezza necessaria a fargli spiegare efficacia di titolo esecutivo.**

Crediti per il cui recupero è possibile emettere la diffida accertativa: indicazioni operative.

Per la verità, al fine di affrontare correttamente la questione di **quando e per quali crediti è consentito agli ispettori del lavoro procedere con diffida accertativa** è preferibile, secondo il

miglior insegnamento dottrinale presente in materia, partire da una disamina dei poteri di accertamento di cui sono dotati gli stessi ispettori, insiti nel procedimento di diffida accertativa, per stabilire volta per volta se e quando gli stessi siano utilizzabili e confacenti alle diverse fattispecie di irregolarità riscontrate.

È necessario *in primis* sfatare l'assunto per cui ogni qual volta l'attività ispettiva involga "accertamenti in fatto" sia esclusa la diffidabilità dei relativi crediti. Tale affermazione, se confermata, porterebbe allo svilimento dell'istituto in esame ai limiti del suo totale azzeramento, in quanto risulta difficile ipotizzare fattispecie in cui sia possibile per l'organo ispettivo prescindere completamente da qualsiasi accertamento "in fatto". In tutti i casi, invero, in cui sia necessario procedere ad accertamenti in ordine alla legittimità dei rapporti di lavoro posti in essere al fine di rivelare quelle "inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro", l'ispettore dovrà sempre compiere accertamenti anche dei fatti per poter correttamente qualificare le diverse fattispecie che hanno dato luogo alle predette inosservanze.

Alla luce di quanto sopra, in ordine ai caratteri distintivi dell'istituto ed allo scopo di fornire indicazioni operative agli ispettori quanto più possibile aderenti alla *ratio* ed alle finalità della diffida accertativa, così come ricavabili dalla volontà del Legislatore esplicitata nella legge di delega, **sembra opportuno operare una classificazione dei "crediti diffidabili" sulla base dei correlati poteri di accertamento necessari alla loro individuazione e liquidazione.**

In particolare le tipologie di credito possono essere suddivise nel seguente modo:

- 1) crediti retributivi da omesso pagamento;
- 2) crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR, ecc.;
- 3) retribuzioni di risultato, premi di produzione ecc.;
- 4) crediti retributivi derivanti da un non corretto inquadramento della tipologia contrattuale;
- 5) crediti legati al demansionamento ovvero alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi richiesti esplicitamente dal Legislatore in osservanza dell'art. 36 Cost. (ad es. art. 7, comma 4, D.L. n. 248/2007, conv. da L. n. 31/2008) ovvero derivanti dall'accertamento di lavoro sommerso.

Per quanto riguarda **la prima categoria di crediti** l'adozione della diffida accertativa non presenta particolari problemi, in quanto la violazione consiste semplicemente in un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. In tal caso la diffida non influisce sulla liquidità dello stesso poiché l'ispettore sarà chiamato esclusivamente a compiere mere "operazioni aritmetiche" traendo i relativi elementi già dai documenti contabili e lavoristici in possesso del datore di lavoro.

Per quanto concerne **la seconda tipologia** sopra richiamata può farsi un discorso analogo alla prima anche se, in questi casi, sarà necessario accertare un'ulteriore connotazione della prestazione lavorativa o la sussistenza di una condizione di esigibilità del credito (come per es. avviene nel caso

della cessazione del rapporto per la maturazione del TFR). Anche in questo caso all'ispettore non saranno necessarie delicate valutazioni discrezionali o di merito in quanto trattasi di elementi oggettivamente valutabili come avviene per es. per l'accertamento di un credito legato allo svolgimento di lavoro festivo o notturno oppure conseguente alla mancata fruizione del prescritto riposo annuale.

La terza categoria, come già preannunciato, è rappresentata da quei crediti connessi ad elementi pecuniari non predeterminati o legati a particolari scelte di merito del datore di lavoro (come per es. premi di risultato, premi di produzione, promozioni). In quest'ultimo caso ovviamente, se manca la valutazione di merito del datore di lavoro, non sarà possibile adottare la diffida accertativa poiché l'operato dell'ispettore dovrebbe andare oltre quell'accertamento tecnico a lui demandato dalla norma per sfociare in una scelta di tipo discrezionale o negoziale allo stesso evidentemente preclusa.

In merito alla **quarta tipologia di crediti**, nel caso si tratti perlomeno di lavoro denunciato e non sommerso, l'accertamento dovrebbe concernere la riqualificazione di un rapporto lavorativo (per es. da parasubordinato a subordinato). In questi casi, pur non ravvisandosi nessuna particolare ragione giuridica impeditiva all'adozione della diffida, per una scelta di mera opportunità dell'Amministrazione si ritiene preferibile non adottare la diffida accertativa stante la necessità da parte dell'organo ispettivo di procedere ad una diversa qualificazione rispetto a quella negoziale data dalle parti del rapporto, qualificazione che, spetta in via definitiva al giudice e che presenta, tradizionalmente, delicati profili di valutazione.

Nell'**ultima categoria** rientrano quei crediti legati al demansionamento o a prestazioni di lavoro sommerso ovvero retribuite in modo non conforme al dettato normativo e all'art. 36 della Cost. Per quest'ultima categoria di crediti la possibilità da parte del personale ispettivo di promuovere il procedimento della diffida accertativa trae fondamento direttamente dalle enunciazioni di scopo presenti nella direttiva di cui alla lett. a) dell'art. 8 della Legge delega in cui l'introduzione di questo nuovo strumento ispettivo viene finalisticamente collegata alla *“prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei limiti essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”*. In base a quanto enunciato nella legge delega, pertanto, **con la diffida accertativa viene data una rilevanza pubblicistica alla promozione ed alla tutela degli obblighi giuridici per così dire privatistici legati allo svolgimento del rapporto di lavoro** al pari di quanto avviene per mezzo degli altri titoli esecutivi di formazione amministrativa che presidiano gli adempimenti connessi agli obblighi contributivi ed amministrativi di origine pubblicistica. In definitiva, così come avviene per i debiti di natura previdenziale, con lo strumento introdotto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, sussistendo l'interesse pubblico alla regolarità dei rapporti di lavoro, si anticipa in una sorta di fase cautelare la formazione del titolo esecutivo, salva la successiva ed eventuale fase dell'opposizione instaurabile ad opera del datore di lavoro ai fini di una cognizione giurisdizionale piena della fattispecie.


Nel caso, quindi, l'organo ispettivo abbia accertato rapporti di lavoro "in nero", in fattispecie nelle quali sia comunque individuabile il C.C.N.L. applicato dal datore di lavoro, il verbale unico di accertamento, oltre a contenere la diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 a regolarizzare tali posizioni sul piano amministrativo e previdenziale, andrà anche completato dalla diffida ex art. 12 a corrispondere le somme accertate e dovute ai lavoratori "in nero" al fine della regolarizzazione sostanziale sul piano dei rapporti di lavoro.

Indicazioni per la fase contenziosa di competenza dei Comitati regionali per i rapporti di lavoro.

Alla luce dei chiarimenti forniti con la presente circolare circa i casi di legittima adozione del provvedimento di diffida accertativa, collegati alla natura dei crediti patrimoniali da tutelare ed alla azionabilità dei poteri di accertamento tecnico propri degli ispettori del lavoro, si invitano i Comitati regionali per i rapporti di lavoro, deputati ex art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 124/2004 ad istruire e decidere i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diffida accertativa validati, ad uniformarsi alle presenti istruzioni al fine di assicurare la giusta omogeneità di comportamenti e decisioni sia in campo prettamente ispettivo che in quello contenzioso amministrativo, indispensabile a consentire il raggiungimento degli scopi per i quali il Legislatore ha deciso di introdurre nell'ordinamento l'istituto in oggetto. Resta inteso che eventuali pronunciamenti non in linea con le presenti istruzioni andranno trasmessi a questa Direzione Generale per le opportune valutazioni di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo PENNESI)



DP

DS-10742

Tipologie di crediti	Applicazione diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. 124/2004:
crediti retributivi da omesso pagamento;	SI
crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR, ecc.;	SI
crediti legati a scelte discrezionali del datore di lavoro (retribuzioni di risultato, premi di produzione ecc.);	NO
crediti retributivi derivanti da riqualificazione della tipologia contrattuale;	NO
crediti legati al demansionamento o alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi richiesti esplicitamente dal Legislatore in osservanza dell'art. 36 Cost. (ad es. art. 7, comma 4, D.L. n. 248/2007, conv. da L. n. 31/2008) ovvero derivanti dall'accertamento di lavoro sommerso.	SI

CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE LA QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTO VERIFICATOSI ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO: ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE INPS

L'art. 5 del decreto-legge 08/09/2020, n. 111 ^(*) - recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in vigore dal 9 settembre scorso - ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente “a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020). Tale congedo può essere fruito:

(*) Art. 5 del d.l. n. 111/2020

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ^(**) e comunque in sua alternativa;
- da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

Di conseguenza, in merito alla modalità di fruizione del congedo di cui si tratta, con la circolare 02/10/2020, n. 116, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni.

Platea dei destinatari del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

L'art. 5 del d.l. n. 111/2020 prevede la **possibilità di beneficiare del congedo per i soli genitori lavoratori dipendenti** escludendo, pertanto, dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato

Requisiti per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Per poter fruire del congedo, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi, il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'INPS dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
- b) non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un'astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;

(**) Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" (cd smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

- c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
- d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all'anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
- e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Durata del congedo e indennizzo delle giornate lavorative

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all'art. 5 del d.l. n. 111/2020 ricadenti nell'arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un'unica indennità.

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e, sussistendo il diritto in capo a entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruito, di conseguenza non risultano annullabili domande del congedo di cui trattasi per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il "congedo di maternità" di cui all'art. 23 del d.lgs. 26/03/2001, n. 151, "a eccezione del comma 2 del medesimo articolo" ^(***). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

(***) **Art. 23 del d.lgs. n. 151/2001**
Calcolo dell'indennità

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

omissis

Poiché l'art. 5, comma 3, del d.l. n. 111/2020 stabilisce che l'indennità è riconosciuta "in luogo della retribuzione", sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

L'INPS può indennizzare esclusivamente i periodi di congedo ricompresi all'interno del periodo di quarantena disposto nel provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

L'indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (art. 1 del d.l. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1980).

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Situazioni di compatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Le tipologie di assenza da parte dell'altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

a) Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.

b) Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione Separata INPS o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

c) Ferie

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con il minore.

d) Aspettativa non retribuita

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

e) Soggetti "fragili"

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020, N.d.R.) - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile.

f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (**lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità/lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità**), del prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

g) Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all'altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Situazioni di incompatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Le tipologie di assenza da parte dell'altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

a) Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

b) Congedo parentale

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

c) Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

d) Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il minore sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020, N.d.R.) o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

e) Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l'altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

f) Lavoro agile

È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

g) Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il minore.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. A decorrere dall'1 ottobre 2020, giova evidenziarlo, l'INPS non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può avere a oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data della sua presentazione, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, ecc.).

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi dello stesso, a pena di reiezione della domanda.

Congedo per i dipendenti del settore pubblico (OMISSIS)

Monitoraggio della spesa

Il congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l'anno 2020 (art. 5, comma 6, del d.l. n. 111/2020), per le spese afferenti al lavoro dipendente del settore privato.

In conformità al citato comma 6 dell'art. 5 del d.l. n. 111/2020, l'INPS provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle finanze. In caso di superamento, in via prospettica, del limite di spesa indicato, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro

Datori di lavoro con dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali

Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall'art. 5 del d.l. n. 111/2020, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- **MV9**: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.

Il riferimento temporale del congedo **MV9** è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si colloca l'evento con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione "persa" relativa all'assenza.

È prevista la compilazione dell'elemento <InfoAggEvento> in cui va precisato il codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di evento giornaliero, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento <Lavorato> = **N**;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = **1** oppure **2** (in caso di integrazione dell'indennità giornaliera di malattia da parte dell'Azienda);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = **MV9**;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>=**codice** fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.

Per il nuovo evento in parola nel caso di lavoratore del **settore Sport e Spettacolo** non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al **Fondo Speciale FS o IPOST**, nella sezione Fondo Speciale:

- se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
 - i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti,
 - dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta,
 - nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;
- se **NON** è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
 - i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
 - nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.

Ai fini del conguaglio dell'indennità anticipata relativa all'evento introdotto, dovrà essere compilato l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale di nuova istituzione **S119**, avente il significato di “DL n. 111/2020 – art. 5– Quarantena scolastica dei figli”;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore “**N**”;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

5.2 Datori di lavoro che presentano le dichiarazioni di manodopera agricola (flusso Uniemens, sezione PosAgri) per gli operai agricoli (OMISSIS)

5.3 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica (OMISSIS)

5.4 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa (OMISSIS)

6. Istruzioni contabili (OMISSIS)

**«POTERE DI DISPOSIZIONE» DA PARTE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO:
PRIME INDICAZIONI DELL'INL DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 11/09/20,
N. 120**

L'art. 12 bis del d.l. 16/07/20, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), introdotto in sede di conversione dalla legge 11/09/20, n. 120 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020, pag. 9), ha riformato, dal 15 settembre 2020, gli istituti della «diffida accertativa» per crediti patrimoniali (della quale si tratta in altra parte di questo notiziario) e della «disposizione» già disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 124/2004.

Trattasi di modifiche che, da un lato, ampliano sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori e, dall'altro, semplificano l'utilizzo dei citati poteri da parte del personale di vigilanza; in merito a quello di «disposizione», con la circolare 30/09/20, n. 5, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le seguenti prime indicazioni per un suo corretto utilizzo.

Il nuovo potere di disposizione

L'art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 ha integralmente sostituito l'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, ampliando notevolmente l'ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo ai fini della tutela dei lavoratori e, più in generale, del rispetto della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.

Articolo 14

(Disposizioni del personale ispettivo)

1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13 comma 2 del presente decreto.

La nuova formulazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 prevede infatti la “possibilità” di adottare la disposizione “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” introducendo – come meglio si dirà più sotto – un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi

normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.

Raccordo sistematico

Va premesso che la riedizione dell'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 non incide sulla vigenza degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 520/1955 che disciplinano l'originario potere di disposizione.

L'intervento operato dall'art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 produce esclusivamente l'effetto di estendere tale potere, rendendolo applicabile:

– *“in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”* (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 come sostituito dall'art. 12 bis del d.l. n. 76/2020);

– *“in materia di prevenzione infortuni”* nonché *“per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale”* (art. 10, d.P.R. n. 520/1955).

Parimenti, in relazione alle diverse tipologie di disposizione, **permangono differenti regimi sanzionatori.**

La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è infatti soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €, senza possibilità di applicare la procedura di diffida di cui all'art. 13 del medesimo d.lgs. n. 124/2004.

La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 520/1955, impartita in relazione alla materia della *“prevenzione infortuni”* o in relazione ad altre disposizioni di legge per le quali è previsto un *“apprezzamento discrezionale”* da parte del personale ispettivo, continua invece a essere punita:

– con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 € (importi così quintuplicati in forza dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006);

– con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a 413 € *“se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro”*.

Ambito applicativo del nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004

Il provvedimento di disposizione di cui al novellato art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è attribuito dal legislatore direttamente al **“personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro” al quale spetta pertanto in via esclusiva l'esercizio di tale potere** (la precedente formulazione faceva invece riferimento genericamente al *“personale ispettivo”*) e, come già evidenziato, può essere esercitato *“in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”*. L'articolato normativo vuole dunque favorire, attraverso l'ordine impartito dall'ispettore del lavoro, il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio.

Al fine di indirizzarne al meglio l'esercizio, **almeno in una prima fase**, nel rispetto della ratio sottesa all'intervento del legislatore – comunque rivolta a una tutela indifferenziata dei diritti dei lavoratori – si ritiene che il nuovo potere di disposizione possa trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro.

Non appare invece opportuno il ricorso al potere di disposizione in riferimento a obblighi che trovano la loro fonte **in via esclusiva** in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.

Ricorso amministrativo

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di disposizione, il nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 non apporta sostanziali modifiche rispetto alla precedente formulazione.

È infatti previsto che contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

Raccordo tra conciliazione monocratica, diffida accertativa e disposizione

È l'occasione, in questa sede, di chiarire i rapporti tra i diversi istituti della conciliazione monocratica, della diffida accertativa e della disposizione in relazione alla mancata corresponsione di somme spettanti al lavoratore.

Va anzitutto rammentato come, nel caso della conciliazione monocratica, non sussista alcun accertamento ispettivo in ordine a un eventuale credito del lavoratore, a differenza di quanto avviene in caso di adozione della diffida accertativa e della disposizione.

Come già indicato con circolare n. 36/2009 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito alle richieste di intervento che abbiano a oggetto pretese di carattere esclusivamente patrimoniale, la conciliazione monocratica era e resta, peraltro, la “la via assolutamente privilegiata di definizione della vicenda segnalata, alla quale potrà seguire un intervento ispettivo solo laddove il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine”.

Qualora invece, nel corso dell'attività di vigilanza, emergano inosservanze di legge o contrattuali di natura patrimoniale, al fine di economizzare i tempi dell'accertamento il

personale ispettivo potrà valutare la possibilità di emanare una disposizione, **in particolare quando tali inosservanze riguardino il trattamento di una pluralità di lavoratori.**

La disposizione potrà infatti consentire una rapida risoluzione delle criticità rilevate in caso di ottemperanza da parte del datore di lavoro.

Laddove invece il datore di lavoro non ottemperi alla disposizione e non opponga ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004 avverso il provvedimento, come pure nel caso in cui venga rigettato il ricorso proposto, ferma restando l'adozione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, si potrà procedere alla emanazione delle diffide accertative, ove ne ricorrano i presupposti, oppure – quando necessario – previo esperimento di ulteriori approfondimenti in ordine alla quantificazione dei diritti patrimoniali di ciascun lavoratore.

DOMANDE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “COVID-19” E TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL LORO PAGAMENTO/SALDO: CONFERMATO IL DIFFERIMENTO (DAL 30 SETTEMBRE) AL 31 OTTOBRE 2020 DEI TERMINI PER L’INVIO

L’art. 3 del decreto-legge 07/10/20, n. 125 ^(*), in vigore dall’8 ottobre scorso (ossia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 248), ha **differito al 31 ottobre 2020 i termini** - che, in via ordinaria, scadevano entro il 30 settembre scorso, ex art. 1, commi 9 e 10, del d.l. 14/08/2020, n. 104 ^(**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 e n. 36 del 2020) - **per l’invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo.**

Giova segnalare che lo slittamento di cui si tratta era stato “anticipato” dall’INPS con la circolare 30/09/20, n. 115 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 02/10/20, n. 41, pagine 31 e 33).

^(*) **Art. 3 del d.l. n. 125/2020**

Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

1. I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*», sono differiti al 31 ottobre 2020.

^(**) **Art. 1, commi 9 e 10 del d.l. n. 104/2020 (non ancora convertito in legge alla data di chiusura di questo notiziario)**

9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE DENOMINATA «COVID 19 CON FATTURATO» (2° ULTERIORE PERIODO DI 9 SETTIMANE): FAC-SIMILE 1) COMUNICAZIONE SINDACALE E VERBALE DI CONSULTAZIONE PER CIGO E FIS; 2) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DA INVIARE A "API SERVIZI RAVENNA S.R.L."

L'art. 1 del d.l. 14/08/2020, n. 104 ^(*) («decreto Agosto»), vigente dal 15 agosto 2020, ha incrementato di 18 settimane (9 + 9) la durata degli ammortizzatori sociali con causale "emergenza COVID-19" (Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali ^[*1]) di cui al d.l. 17/03/20, n. 18 (come modificato dal d.l. 19/05/20, n. 34, rispettivamente decreto «Cura Italia» e decreto «Rilancio», convertiti dalle leggi 24/04/20 n. 27 e 17/07/20, n. 77 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 12 e n. 34 del 2020), che "devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 e n. 36 del 2020).

[*] Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La **cassa integrazione guadagni in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori "ordinari" previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

In tale arco temporale, le 18 settimane rappresentano la durata massima di ricorso agli ammortizzatori sociali con casuale “emergenza COVID-19”.

Alle **prime 9 settimane** possono accedere – senza costi aggiuntivi – tutti i datori di lavoro; peraltro, **i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati** ai sensi del d.l. 17/03/20, n. 18, **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane** previste dal d.l. 14/08/20, n. 104.

I fac-simile da utilizzare ai fini dell’accesso al primo periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria e di “assegno ordinario” erogato dal FIS, sono stati pubblicati – con le relative istruzioni – su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020.

Le **ulteriori 9 settimane** sono invece concesse “*esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane*”; **per queste, tuttavia, il ricorso agli ammortizzatori sociali potrà avere un costo**, variante in base al raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Al riguardo, il d.l. n. 104/2020 prevede le seguenti tre ipotesi:

- 1) riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e datori di lavoro con inizio dell’attività d’impresa dopo l’1 gennaio 2019: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 senza costi aggiuntivi;
- 2) riduzione del fatturato inferiore al 20%: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell’attività (cd “retribuzione persa”);
- 3) nessuna riduzione di fatturato o incremento di fatturato: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione persa.

Alla domanda telematica da inviare all’INPS ai fini del ricorso all’ammortizzatore sociale di riferimento, il datore di lavoro dovrà allegare apposita **dichiarazione di responsabilità** resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta in quale delle situazioni sopra indicate ricade.

Il modello di dichiarazione sostitutiva che i datori di lavoro aventi la gestione degli adempimenti inerenti il personale dipendente presso API SERVIZI RAVENNA s.r.l. dovranno inoltrare compilato al funzionario di riferimento al fine di assolvere al relativo obbligo è già stato pubblicato a pag. 16 di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020; con l’occasione peraltro, riteniamo opportuno riportarlo di nuovo, in calce ai 4 fac-simile allegati.

Per consentire a ogni datore di lavoro di fruire delle ulteriori 9 settimane dell’ammortizzatore salariale di interesse (con causale denominata «COVID 19 con fatturato») previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del solo datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e

gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, **riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS**, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che **nei testi dei verbali di consultazione sindacale** (fac-simile n. 2 e 4) **sono riportati due punti** (i numeri 3 e 4) **relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta**. In particolare:

- **punto 3):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all'INPS di pagare l'ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;
- **punto 4):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (eliminando la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie maturino alle condizioni previste dal CCNL di categoria.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; vaira@confimiromagna.it; Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; magnani@confimiromagna.it) rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti – che dovranno richiedere la Cassa integrazione guadagni in deroga – e nel comparto artigiano che necessitino di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

SETTORE METALMECCANICO

FIOM-CGIL

Sig. Ivan Missiroli
ivan.missiroli@er.cgil.it

FIM-CISL

Sig. Davide Tagliaferri Sig.
davide.tagliaferri@cisl.it

UILM-UIL

Filippo Spada
filippo.spada@uil-ravenna.it

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata anche ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samorì (ketty.samori@er.cgil.it) per le aziende del Ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini (rodolfo.ragazzini@er.cgil.it), per le aziende del Lughese;
- Sig. Andrea Mingozzi (andrea.mingozzi@er.cgil.it), per le aziende del Faentino.

SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA

FILCTEM-CGIL

Sig. Alessio Vacchi
alessio.vacchi@er.cgil.it

FEMCA-CISL

Sig. Emanuele Scerra
emanuele.scerra@cisl.it

UILTEC-UIL

Sig. Guido Cacchi
guido.cacchi@uil-ravenna.it**SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL

Sig. Raffaele Vicidomini
raffaele.vicidomini@er.cgil.it

FAI-CISL

Sig. Roberto Cangini
r.cangini@cisl.it

UILA-UIL

Sig. Sergio Modanesi
modanesi.s@uila.it**SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL

Sig. Davide Conti
davide.conti@er.cgil.it

FILCA-CISL

Sig. Maurizio Bisignani Sig. Antonio Pugliese
maurizio.bisignani@cisl.it

FENEAL-UIL

antonio.pugliese@uil-ravenna.it**SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL

Sig. Roberto Cornigli
roberto.cornigli@er.cgil.it

FISTEL-CISL

Sig. Alessandro Bongarzone
fistel.ravenna@cisl.it

UILCOM-UIL

Sig. Ryan Paganelli
ryan.paganelli@uil-ravenna.it**SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Cinzia Folli
cinzia.folli@er.cgil.it

FISASCAT-CISL

Sig. Gianluca Bagnolini
gianluca.bagnolini@cisl.it

UILTUCS-UIL

Sig.ra Claudia Lugaesi
claudia.lugaesi@uil-ravenna.it

(*) ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre

2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. omissis

8. omissis

9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

12. *omissis*

13. *omissis*

_____ 2020

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (*ove esistenti*)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La Società _____, con sede in _____ (____), via _____, n. ____, comunica che, a causa della pandemia in corso:

- ha già utilizzato le “*prime nove settimane*” di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, previste dall’art. 1 del d.l. n. 104/2020;
- è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, per le “*ulteriori nove settimane*” di cui alla normativa in oggetto, a decorrere dal _____ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 13 luglio 2020, e quindi n. __ operai, n. __ impiegati, n. __ apprendisti, per i quali verrà richiesto l’intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “*emergenza COVID-19*”.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell’espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. n. 18/2020, per attuare la quale si acclude il

verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con una mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (____), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra _____, Sig./Sig.ra _____ e Sig./Sig.ra _____

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020

PREMESSO CHE

- la Società ha già utilizzato le “*prime nove settimane*” di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- in data odierna, _____ 2020, a causa degli eventi riconducibili alla pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di richiedere le “*ulteriori nove settimane*” di CIGO, in conformità a quanto previsto dal d.l. n. 104/2020, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

- 1) nei confronti di n. __ lavoratori (__ operai, __ impiegati, __ quadri e __ apprendisti), verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 104/2020, per 9 (nove) settimane, anche non continuative, a decorrere dal _____ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

**IL “PUNTO TRE” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI:
NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E
CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

OPPURE

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

IL “PUNTO QUATTRO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA

4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;

5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;

6) la Società è disponibile a far effettuare un’assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l’esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: “**SI APPROVA**”, trasmessa via e-mail alla Società;

8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, _____ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

_____, _____ 2020

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (*ove esistenti*)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La Società _____, con sede in _____ (____), via _____, n. ____, comunica che, a causa della pandemia in corso:

- ha già fatto ricorso alle “*prime nove settimane*” di assegno ordinario erogato dal FIS con causale “*Emergenza COVID-19*”, previste dall’art. 1 del d.l. n. 104/2020;
- è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, per le “*ulteriori nove settimane*” di cui alla normativa in oggetto, a decorrere dal _____ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 13 luglio 2020, e quindi n. __ operai, n. __ impiegati, n. __ apprendisti, per i quali verrà richiesto l’accesso all’assegno ordinario con causale “*emergenza COVID-19*”.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell’espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. n. 18/2020, per attuare la quale si acclude il

verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con una mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (____), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra _____, Sig./Sig.ra _____ e Sig./Sig.ra _____

ai fini dell’esperienza, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020

PREMESSO CHE

- la Società ha già utilizzato le “*prime nove settimane*” di “assegno ordinario” erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”, ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- in data odierna, _____ 2020, a causa degli eventi riconducibili alla pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di richiedere le “*ulteriori nove settimane*” di assegno ordinario, in conformità a quanto previsto dal d.l. n. 104/2020, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

- 1) nei confronti di n. ____ lavoratori (____ operai, ____ impiegati, ____ quadri e ____ apprendisti), verrà richiesto l’assegno ordinario erogato dal FIS con causale “*emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 104/2020, per 9 (nove) settimane, anche non continuative, a decorrere dal _____ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

**IL “PUNTO TRE” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI:
NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E
CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare l’importo dell’assegno ordinario e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

OPPURE

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell’INPS dell’assegno ordinario e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**IL “PUNTO QUATTRO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ
ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO
VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;

5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;

6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: **“SI APPROVA”**, trasmessa via e-mail alla Società;

8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, _____ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N.
445/2000**

(DA TRASMETTERE AL FUNZIONARIO DI API SERVIZI RAVENNA S.R.L. CHE
GESTISCE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE)

Io sottoscritta/o _____ C.F. _____
nata/o a _____ () il _____
residente a _____ () in Via _____ n. ____
Legale rappresentante della Società _____
sede legale in _____ (), Via _____ n.

matricola INPS _____

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

**AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL D.L. N. 104/2020
DICHIARO CHE**

- la riduzione del fatturato aziendale del primo semestre 2020 è inferiore al 20% rispetto a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle *“ulteriori nove settimane”* di ammortizzatore sociale con causale *“COVID-19 con fatturato”*, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante verserà il contributo addizionale in misura pari al *“9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”* (all'art. 1, comma 2, lettera a), del d.l. n. 104/2020);
- il fatturato aziendale del primo semestre 2020 è pari o superiore a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle *“ulteriori nove settimane”* di ammortizzatore sociale con causale *“COVID-19 con fatturato”*, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante verserà il contributo addizionale in misura pari al *“18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”* (all'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. n. 104/2020);
- la riduzione del fatturato aziendale del primo semestre 2020 è pari o superiore al 20% rispetto a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle *“ulteriori nove settimane”* di ammortizzatore sociale con causale *“COVID-19 con fatturato”*, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante non verserà alcun contributo addizionale (art. 1, comma 3, del d.l. n. 104/2020);
- l'attività d'impresa è stata avviata successivamente all'1 gennaio 2019.** Per il ricorso alle *“ulteriori nove settimane”* di ammortizzatore sociale con causale *“COVID-19 con fatturato”*, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante non verserà alcun contributo addizionale (art. 1, comma 3, del d.l. n. 104/2020).

Luogo, data

FIRMA

Allegato: copia documento d'identità in corso di validità